

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4255

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

**di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica**

(CIAMPI)

**col Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica**

(BERLINGUER)

e col Ministro per i beni culturali e ambientali

(VELTRONI)

(V. Stampato Camera n. 5189)

approvato dalla Camera dei deputati il 7 ottobre 1999

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 ottobre 1999*

—————

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale e scientifica
tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del
Kazakistan, fatto a Almaty il 16 settembre 1997**

—————

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kazakistan, fatto ad Almaty il 16 settembre 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 365 milioni per l'anno 1999, in lire 354 milioni per l'anno 2000 e in lire 365 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA TRA IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KAZAKSTAN**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakstan (qui di seguito denominate Parti),

desiderosi di rafforzare e sviluppare i rapporti di amicizia tra i due Paesi ed i loro Popoli,

convinti che gli scambi e la cooperazione in materia di istruzione, cultura, scienza e tecnologia possano contribuire alla comprensione tra i due Popoli,

animati dalla volontà di dare attuazione agli articoli 10, 14 e 15 del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Kazakstan firmato a Almaty il 5 maggio 1997,

hanno convenuto quanto segue.

ART. 1

Le Parti, nell'ambito di un processo di intensificazione dei rapporti culturali e scientifici, concordano di sviluppare in particolare la collaborazione nei seguenti settori prioritari: istruzione ed insegnamento della lingua, cooperazione interuniversitaria, partecipazione a manifestazioni culturali e scambi di artisti, cooperazione archeologica.

ART. 2

In materia di studio ed insegnamento della lingua le Parti favoriranno:

- lo studio delle rispettive lingue e letterature, specialmente mediante corsi, lettori e cattedre;
- la cooperazione diretta e gli scambi tra individui, istituzioni ed organizzazioni collegate con l'istruzione nei due Paesi;
- la collaborazione e gli scambi sui metodi, materiali didattici e programmi, in particolare attraverso lo scambio di esperti.

ART. 3

Nel campo della cooperazione interuniversitaria, le Parti favoriranno la conclusione di accordi, lo scambio di professori e ricercatori, l'avvio di ricerche congiunte su temi di interesse comune e l'organizzazione di seminari e simposi.

Esse si scambieranno informazioni sulle intese interuniversitarie già operanti e su quelle che si accingono a concludere al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi del presente Accordo.

ART. 4

Le Parti svilupperanno la collaborazione nei settori della letteratura, cinema, musica, danza, teatro, attraverso lo scambio di artisti e la partecipazione a spettacoli, festival cinematografici, fiere del libro, simposi ed attività simili.

Le Parti effettueranno periodicamente mostre ad alto livello, rappresentative del patrimonio artistico e culturale di ciascuno dei due Paesi.

ART. 5

La collaborazione archeologica sarà favorita dalle Parti mediante scambi di informazioni e di esperienze, simposi, seminari e ricerche comuni. Le Parti faciliteranno inoltre l'attività delle missioni archeologiche dell'altro Paese operanti nel proprio territorio.

Ciascuna delle due Parti incoraggerà la cooperazione fra gli esperti e le Amministrazioni competenti nel campo della conservazione, salvaguardia, valorizzazione, ripristino, utilizzo e sostegno alla gestione del patrimonio archeologico mediante lo scambio di informazioni, esperienze, pubblicazioni e visite di esperti.

ART. 6

Le Parti offriranno borse di studio a studenti e laureati dell'altro Paese per studi e ricerche scientifiche a livello universitario e postuniversitario, con particolare riferimento ai settori prioritari di cui ai precedenti articoli.

ART. 7

Le Parti promuoveranno la cooperazione scientifica e tecnologica tra istituti scientifici, centri di ricerca ed università dei due Paesi. A tal fine esse incoraggeranno:

- lo scambio di documentazione scientifica e tecnologica;
- le visite reciproche di esperti e di specialisti per incrementare gli studi e gli scambi di esperienze;
- l'organizzazione di conferenze e seminari scientifici e tecnologici;
- la realizzazione di ricerche comuni, studi e pianificazioni in aree concordate.

ART. 8

Ciascuna delle due Parti faciliterà l'insediamento e l'attività sul suo territorio di istituzioni culturali dell'altro Paese, quali istituti di cultura, associazioni culturali ed istituzioni scolastiche.

ART. 9

Le Parti collaboreranno per impedire ogni illecita importazione, esportazione e trasferimento di opere d'arte e beni culturali.

ART. 10

Le Parti favoriranno la collaborazione tra i rispettivi organismi, anche attraverso lo scambio di informazioni, materiale ed esperti, nei seguenti campi:

- stampa;
- sport;
- gioventù;
- archivi;
- biblioteche;
- musei.

ART. 11

Al fine di dare applicazione al presente Accordo le due Parti hanno deciso di istituire una Commissione Mista con il compito di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale e scientifica tra i due Paesi e di redigere programmi esecutivi pluriennali. Tale Commissione si riunirà alternativamente nelle Capitali dei due Paesi

ART. 12

Al presente Accordo potranno essere apportate modifiche e aggiunte con il consenso comune delle Parti.

Le controversie legate all'applicazione o all'interpretazione del presente Accordo si risolveranno tramite consultazioni o trattative tra le Parti interessate.

ART. 13

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica relativa agli adempimenti delle Parti secondo le procedure nazionali necessarie all'attuazione del presente Accordo.


ART. 14

Il presente Accordo rimarrà valido per un periodo di tempo illimitato. Ciascuna Parte potrà denunciarlo per le vie diplomatiche. Tale denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte e non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Almaty il 16.09.1997 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, russa e kazaka, tutti i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL KAZAKSTAN

